

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2004

che stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Lettonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 662]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Gli stabilimenti dei paesi terzi possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità soltanto se soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella direttiva 72/462/CEE.
- (2) A seguito di una missione della Comunità, risulta che la situazione zoonosanitaria in Lettonia è all'altezza di quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni, e che i controlli sulla produzione di carni fresche sono effettuati in modo soddisfacente.
- (3) Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Lettonia ha comunicato le caratteristiche degli stabilimenti che possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità.
- (4) Gli stabilimenti presentati dalla Lettonia rispondono a tutti i requisiti fissati nella direttiva 72/462/CE per diventare macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti da cui le importazioni nell'Unione europea possono essere autorizzate in conformità con l'articolo 18 della direttiva.
- (5) Da un'ispezione in loco della Comunità risulta che le norme igieniche di tali stabilimenti sono adeguate e che essi possono pertanto figurare nel primo elenco di stabi-

limenti, da redigere conformemente alla direttiva 72/462/CEE, dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti della Lettonia di cui all'allegato sono riconosciuti ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità conformemente alle condizioni stabilite dalla direttiva 72/462/CEE, incluso l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 12 marzo 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

Paese: Lettonia

Numero di approvazione	Stabilimento	Città/regione	Categoria (*)							OP
			SL	CP	CS	B	S/G	P	SP	
A009143	JSC «Ruks»	Cesis, distretto di Cesis	x	x		x		x		
A000917	Fattoria «Lankalni»	Paese di Dzeldas, Nikraces, distretto di Kuldigas	x	x		x		x		

(*) SL: Macello

CP: Laboratorio di sezionamento

CS: Magazzino frigorifero

B: Carni bovine

S/G: Carni ovine/Carni caprine

P: Carni suine

SP: Solipedi

OP: Osservazioni particolari